



38933-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola

- Presidente -

Sent. n. sez. 1864

Claudio Cerroni

UP - 7/6/2017

Emanuela Gai

R.G.N. 44992/2016

Enrico Mengoni

- Relatore -

Carlo Renoldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato in

(omissis)

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

avverso la sentenza del 5/5/2016 del Corte di appello di Messina, sezione minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/5/2016, la Corte di appello di Messina, sezione per i minorenni, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/10/2015 dal locale Tribunale per i minorenni, riduceva ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione la pena inflitta con rito abbreviato ad (omissis) con riguardo al delitto di cui agli artt. 609-*octies*, commi 1, 2 e 3, 609-*ter*, comma 1, n. 2, cod. pen.; all'imputato era contestato di aver partecipato - unitamente ad (omissis)

(omissis) ed (omissis) - ad una violenza sessuale di gruppo a danno di una minorenne, con l'aggravante dell'abuso di sostanze alcoliche tale da porre la stessa in stato di ebbrezza.

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis), personalmente, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione degli articoli tutti contestati. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in difetto di elementi certi di responsabilità; in particolare, nulla emergerebbe a carico del ricorrente, al di là della neutra presenza sul posto, e nessun elemento indurrebbe nel senso della condotta concorrente riconosciuta dai Giudici. Sul punto, peraltro, l'istruttoria non avrebbe confermato alcun accordo tra i tre ragazzi, al pari di una consapevole adesione all'altrui progetto criminoso da parte del ricorrente; soggetto, peraltro, affetto da un ritardo mentale lieve. Nella medesima ottica, poi, l'assenza di disturbi post traumatici in capo alla persona offesa confermerebbe la carenza probatoria in ordine alla sussistenza stessa del fatto contestato;

- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen.. La sentenza avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e non le avrebbe considerate prevalenti sull'aggravante contestata.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

Con riguardo alla prima doglianza, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. Così individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come infondate; ed invero, le stesse obliterano che la sentenza impugnata – pronunciandosi proprio sulle questioni qui nuovamente proposte – ha confermato il giudizio di colpevolezza con un congruo percorso argomentativo, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di qualsivoglia contraddizione od illogicità manifesta. Come tale, dunque, non censurabile.

In particolare, il Giudice di appello ha evidenziato che – non contestate le affermazioni della persona offesa in ordine a quanto patito, né l'attendibilità della stessa – la piena partecipazione del (omissis) alla condotta di cui alla rubrica era risultata provata dalla sua costante ed attiva presenza in tutti i momenti decisivi della vicenda: ossia, 1) all'“abbordaggio” della ragazza per strada, allorquando il ricorrente ed il (omissis) le avevano fatto perdere l'autobus per tornare a casa; 2) alla proposta – formulata da entrambi gli imputati all'indirizzo dell'altra – di accompagnarla in un luogo ove avrebbe potuto incontrare l'ex fidanzato, a tal fine contattando il (omissis), l'unico munito di automobile; 3) al trasferimento di tutti – proprio a bordo di questa vettura – presso una casa di campagna del (omissis) stesso; 4) all'invito, rivolto alla persona offesa, a bere un bicchiere di vino rosso, al quale ne era poi seguito un altro che aveva indotto nella giovane un evidente stato di ebbrezza alcolica; 5) al momento successivo, in cui i tre avevano preso la ragazza, che neppure si reggeva in piedi per le condizioni in cui versava, e l'avevano stesa su un lettino; 6) all'approccio sessuale che il (omissis) aveva allora posto in essere, baciando il seno della ragazza, che aveva tentato invano di opposti; 7) al risveglio della stessa (con i soli slip, peraltro indossati alla rovescia, calze e maglione, ma senza pantaloni o gonna), allorquando (omissis) e (omissis) avevano cercato di rianimarla, in esito alla condotta abusiva posta in essere da quest'ultimo; 8) infine, al momento finale della vicenda, quando la giovane era stata portata sul lungomare ed il (omissis), alla vista dei genitori di lei, evidentemente avvertiti, si era subito allontanato.



Di seguito, la sentenza ha evidenziato che la ragazza, apparsa piangente ed in stato confusionale, era stata condotta presso il pronto soccorso, laddove erano stati riscontrati due ematomi nella regione mammaria sinistra, nonché lesioni ecchimotiche di lieve entità bilaterali e simmetriche alla regione mediale di entrambe le cosce, con alcuni graffi.

6. In forza di tutto quanto precede, non contestato neppure con l'odierno gravame, la Corte di merito ha dunque riconosciuto, per un verso, l'avvenuta violenza sessuale a danno della giovane (attesa la natura e la sicura invasività degli atti subiti) e, per altro verso, la piena responsabilità del ^(omissis) nel delitto di cui all'art. 609-*octies* cod. pen.; in tal modo, quindi, facendo buon governo del principio - di costante affermazione giurisprudenziale - secondo cui tale fattispecie - autonoma ed a carattere necessariamente plurisoggettivo - richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascuno di essi ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (tra le altre, Sez. 3, n. 32928 del 16/4/2013, V., Rv. 257275; Sez. 3, 36036 del 18/7/2012, P., Rv. 253687; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227495). Esattamente quel che le sentenze di merito - da leggere in modo congiunto, attesa la cd. doppia conforme - hanno riconosciuto nel caso di specie, valorizzando la presenza del ^(omissis) ed il suo concreto contributo in tutti i fondamentali momenti della vicenda, da quelli antecedenti e necessariamente strumentali alla violenza (l'accompagnamento della ragazza in una casa di campagna, con una scusa; lo stato di ebbrezza indotto) a quelli subito successivi (il tentativo di rianimarla, dopo la violenza), fino alla fuga finale, ed a prescindere dall'effettiva partecipazione del ricorrente all'abuso sessuale in sé, come visto irrilevante per l'affermazione di responsabilità. Quel che, ancora, giustifica la decisione assunta anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato; il contestuale intervento del ^(omissis) e dei correi nei termini sopra richiamati, infatti, è stato congruamente riferito ad un'azione concordata, posta in essere di previo concerto e nella sola ottica di cui alla rubrica. E senza che, da ultimo, abbia rilievo l'assenza di disturbi post traumatici da stress in capo alla giovane, giusta le conclusioni del perito, atteso che - come congruamente affermato nella decisione impugnata - questi non rappresentano elementi costitutivi del reato in oggetto, come tali necessari, ma soltanto una variabile che coinvolge alcune delle vittime di abusi sessuali.

7. Da ultimo, il trattamento sanzionatorio, la cui doglianza risulta ancora infondata.

In particolare, la Corte di appello – pronunciandosi proprio sul tema – ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 609-*octies*, comma 4, cod. pen., oltre a quella (già affermata in primo grado) della minore età come equivalente alla aggravante contestata; si da pervenire ad un trattamento sanzionatorio non certo elevato, prossimo ai minimi edittali (con pena base pari a 6 anni di reclusione, su un minimo di cinque, ed aumenti massimi per le attenuanti) e, comunque, ritenuto adeguato alla condotta come accertata nei termini sopra riportati. Quanto, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche (contestato, peraltro, in termini del tutto apodittici), osserva il Collegio che lo stesso è stato motivato dal Giudice di appello con l'assenza di elementi suscettibili di favorevole valutazione al riguardo; elementi, peraltro, che neppure in questa sede sono stati evidenziati, limitandosi la doglianza ad un'affermazione palesemente assertiva e priva di contenuto.


8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017


Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente
Vito Di Nicola



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.



Il Presidente
Vito Di Nicola

